

COMUNE DI FIRENZE

Città Metropolitana di Firenze

DIREZIONE SERVIZI TECNICI

CONTRATTO DI APPALTO

Affidamento servizi di ingegneria e architettura a valere su fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - MISSIONE 2: RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA – COMPONENTE 4: TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA – INVESTIMENTO 2.2: INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI – CIG: 91806743DA.

Con la presente scrittura privata non autenticata, da valersi ad ogni effetto di legge, redatta mediante strumenti informatici e sottoscritta con firme digitali, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 82/2005, come previsto dall'art. 32 co. 14 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii

TRA:

- l'Ing. Alessandro Dreoni, nato a [REDACTED] domiciliato per la carica in Firenze, via Giotto n. 4, non in proprio ma in rappresentanza del "COMUNE DI FIRENZE", codice fiscale 01307110484 (di seguito indicato come "il Comune"), nella sua qualità di Direttore della Direzione Servizi Tecnici, nonché - per assorbimento - di Dirigente del Servizio Supporto Tecnico Quartieri e Impianti Sportivi, autorizzato al presente atto ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, nonché ai sensi dell'art. 58 dello Statuto del Comune di Firenze e dell'art. 25 del Regolamento generale per l'attività contrattuale dello stesso Comune, che nel prosieguo del presente contratto sarà indicato anche come "Committente", "Committenza" o "Stazione Appaltante"

E

- Piero Martelli, nato a [REDACTED] il quale interviene non in proprio ma in

qualità di Legale Rappresentante dell'operatore economico STP INGEGNO SOCIETÀ
SEMPLICE PROFESSIONALE DI INGEGNERIA DEGLI INGEGNERI MARTELLI
PIERO, CARLI LORENZO E GALOPPI FILIPPO, Partita IVA 05924040487, Codice fiscale
e numero di iscrizione: 05924040487, iscritto al Repertorio Economico Amministrativo del
Registro Imprese di Firenze al numero FI - 586286, con sede in Scandicci (FI), via Don
Lorenzo Perosi n. 4/A, CAP 50018, PEC: stpingegno@pec.it, conforme risulta da visura
camerale del 06/04/2022, che nel prosieguo del presente atto sarà indicata anche come
"Impresa affidataria", o "appaltatore";

PREMESSO CHE

- con Determinazione Dirigenziale della Direzione Servizi Tecnici n. DD/2022/02515 del
15/04/2022, è stata disposta l'aggiudicazione del servizio di progettazione esecutiva di
interventi di miglioramento sismico ai sensi del D.M. 17.01.2018 relativamente al blocco
strutturale n.1 della scuola primaria Don Milani in Piazza Dolci nell'ambito dell'intervento
denominato "Adeguamento norme di sicurezza edifici scolastici a seguito delle analisi delle
Università di Firenze e Pisa (per adeguamento edifici con coefficienti di sicurezza fra 0,4 e
0,6): scuola Don Milani (Dolci)" CO: 200314 - CUP: H18C20000530004 - CIG:
91806743DA, in sospensione di efficacia in attesa dell'esito delle verifiche del possesso dei
requisiti richiesti;

- che sono state completate, con esito positivo, le verifiche del possesso dei requisiti richiesti,
come risulta dalla documentazione acquisita e depositata in atti, sicché l'aggiudicazione ha
piena efficacia giuridica;

- che il detto appalto di servizi è stato affidato alla società STP INGEGNO SOCIETÀ
SEMPLICE PROFESSIONALE DI INGEGNERIA DEGLI INGEGNERI MARTELLI
PIERO, CARLI LORENZO E GALOPPI FILIPPO per l'importo complessivo netto,
contributi previdenziali ed Iva come per legge esclusi, ~~di Euro 71.666,67 (Settemila seicessantasei e 67/100 millesimi).~~

TUTTO CIÒ PREMESSO

il Comune, come innanzi rappresentato, da un lato, e l'Appaltatore dall'altro, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 - OGGETTO

Il Comune di Firenze, come sopra rappresentato e in esecuzione degli atti citati in premessa, affida all'Appaltatore STP INGEGNO SOCIETÀ SEMPLICE PROFESSIONALE DI INGEGNERIA DEGLI INGEGNERI MARTELLI PIERO, CARLI LORENZO E GALOPPI FILIPPO come sopra generalizzato, che accetta e si obbliga, l'esecuzione dei servizi di ingegneria e architettura nell'ambito dell'intervento denominato "Adeguamento norme di sicurezza edifici scolastici a seguito delle analisi delle Università di Firenze e Pisa (per adeguamento edifici con coefficiente di sicurezza fra 0,4 e 0,6): scuola Don Milani (Dolci)"

CO: 200314 - CUP: H18C20000530004, relativi a:

servizio di progettazione esecutiva di interventi di miglioramento sismico ai sensi del D.M. 17.01.2018 relativamente al blocco strutturale n.1 della scuola primaria Don Milani in Piazza Dolci - CIG: 91806743DA, alle condizioni tutte di cui al presente contratto, all'offerta che l'Appaltatore ha presentato e conservata sulla Piattaforma del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (procedura n. 003182/2022), alla relazione tecnico-illustrativa ivi pubblicata con i suoi allegati, che qui si richiama integralmente.

La prestazione professionale oggetto del presente contratto s'intende comprensiva di tutte le attività occorrenti a rendere gli interventi conformi a tutte le leggi e regolamenti vigenti, anche qualora non espressamente richiamate nel corpo del presente contratto.

Ai sensi del comma 4 dell'art. 216 del Codice dei contratti pubblici (D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.) la redazione del progetto e della relativa documentazione dovrà essere conforme alle disposizioni di cui ai relativi articoli del Titolo II Capo I del DPR 207/2010, per quanto ancora vigente e applicabile al presente contratto, a tutta la normativa applicabile in materia.

secondo le regole tecniche e i principi e le regole deontologiche proprie del settore e dovrà

tenere conto di tutta la documentazione afferente al presente affidamento e conservata sulla

Piattaforma START (procedura n. 003182/2022).

L'Appaltatore si impegna alla immediata presa in carico del servizio in oggetto e dovrà

seguire le direttive che le verranno impartite dal RUP, impegnandosi a confrontare

tempestivamente con lo stesso le attività da svolgere.

Il Committente si impegna a trasmettere all'appaltatore, all'inizio dell'incarico, tutto quanto

in suo possesso relativamente alle prestazioni oggetto d'incarico.

Si prevedono, a titolo meramente esemplificativo, le singole prestazioni professionali di

seguito elencate in conformità alle definizioni indicate dal D.M. Ministero della Giustizia

17/06/2016:

- Relazione sismica e sulle strutture (art.26 , comma 1, d.P.R. 207/10);

- Verifica sismica delle strutture esistenti e individuazione delle carenze strutturali (art.26

comma 1, d.P.R. 207/10 - Norme Tecniche per le Costruzioni);

- Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi (art.33, comma 1,

lettere a), b), c), d), d.P.R. 207/10);

- Particolari costruttivi e decorativi (art.36, comma 1, lettera c), d.P.R. 207/10);

- Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro

dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera (art.33, comma 1, lettere f), g), i),

d.P.R. 207/10);

- Piano di manutenzione dell'opera (art.33, comma 1, lettera e) d.P.R. 207/10);

- Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010).

L'Appaltatore produrrà comunque quanto necessario all'approvazione del progetto di che

trattasi in relazione al livello di progettazione, anche se non espressamente richiamato nel

presente contratto.

ART. 2 - RACCOMANDAZIONI PER LA PROGETTAZIONE DI INTERVENTI

FINANZIATI CON FONDI DEL PNRR

§ 2.1 Rispetto del principio del DNSH e CAM

Nell'integrazione del progetto di fattibilità tecnico economica il professionista dovrà rispettare il principio di non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'art.17 del regolamento UE 2020/852 ("Do No Significant Harm" DNSH).

I Criteri Minimi Ambientali (CAM) sono i requisiti ambientali, definiti per le varie fasi del processo di acquisto, volti ad individuare la soluzione progettuale, il prodotto o il servizio migliore sotto il profilo ambientale lungo il ciclo di vita, tenuto conto della disponibilità di mercato. L'efficacia dei CAM è assicurata grazie all'art. 18 della L. 221/2015 e successivamente all'art. 34 recante "Criteri di sostenibilità energetica e ambientale" del D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii. che ne ha reso obbligatoria l'applicazione da parte di tutte le stazioni appaltanti. Per quanto concerne la progettazione in oggetto dovranno essere presi in considerazione i seguenti CAM: Edilizia: affidamento di servizi di progettazione e lavori di nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici (DM 11/10/2017).

Il rispetto dei CAM appropriati e dei principi del DNSH costituiscono principi ed indirizzi per tutti i livelli di progettazione.

§ 2.2 Pari opportunità e inclusione lavorativa

Ai sensi dell'art. 47 comma 3 del D.L. 77/2021 convertito con modifica con L. 108/2021, gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici e non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs 198/2006, sono tenuti entro sei mesi dalla conclusione del contratto a consegnare alla stazione appaltante (contestualmente alla trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e ai

consiglieri regionali delle pari opportunità) una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile con i contenuti di cui alla norma citata.

Il mancato rispetto di detta disposizione comporta l'applicazione delle penali di cui all'art.4.2 del presente capitolato e l'impossibilità di partecipare (in forma singola o associata), per dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento inerenti agli interventi finanziati con i fondi del PNRR e del PNC.

Ai sensi dell'art. 47 comma 3-bis del citato D.L. 77/2021 gli operatori economici, che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti, sono tenuti entro sei mesi dalla conclusione del contratto a consegnare alla stazione appaltante (contestualmente alla trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali) una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla L. 12 marzo 1999 n.68 e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte.

Il mancato rispetto di detta disposizione comporta l'applicazione delle penali di cui all'art.4.2 del presente capitolato.

Ai sensi dell'art. 47 comma 4 del D.L. 77/2021 convertito con modifica con L.108/2021, nel caso in cui si renda necessario effettuare nuove assunzioni per l'esecuzione del presente contratto o per la realizzazione delle attività ad esso connesse o strumentali, l'Appaltatore si impegna ad assicurare una quota pari al 30% di dette assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile.

§ 2.3 DIGITALIZZAZIONE e Progettazione in BIM

Linea d'indirizzo preferenziale per la progettazione a tutti i livelli è l'utilizzo della metodologia del Building Information Modeling (BIM) che consente ai professionisti

dell'architettura, dell'ingegneria e delle costruzioni di generare un modello digitale contenente le informazioni sull'intero ciclo di vita dell'opera, dal progetto alla costruzione fino alla sua demolizione e dismissione, una "rappresentazione digitale di caratteristiche fisiche e funzionali di un oggetto".

Art. 3 - CORRISPETTIVO

Il corrispettivo per la prestazione richiesta è corrispondente all'offerta presentata dall'appaltatore per un importo della prestazione comprensivo di spese generali e oneri accessori di Euro 7.366,67, al netto di oneri previdenziali e assistenziali (4%) pari a € 294,66 e IVA 22% pari ad € 1.685,49, per un totale di € 9.346,83.

Nel presente appalto non sono previste interferenze che richiedano la redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) di cui al D.Lgs. n. 81/2008, art. 26, comma 3, e il calcolo dei costi relativi, che sono pertanto pari a zero.

Il corrispettivo sopra indicato risulta equo, in quanto proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione, tenuto conto dei parametri previsti dal regolamento di cui al D.M. 17 giugno 2016, adottato ai sensi dell'articolo 24, comma 8 del D.Lgs. 50/2016.

Il prezzo definito dal presente contratto si intende accettato dall'Appaltatore ed è comprensivo di tutte le spese che dovranno essere sostenute dal medesimo per lo svolgimento delle proprie prestazioni. Detto importo si intende riferito a tutte le prestazioni professionali necessarie per l'esecuzione del servizio in oggetto, come descritto nel precedente articolo 1, ed è da intendersi fisso e invariabile.

Il pagamento sarà corrisposto all'esito positivo della verifica (da parte del RUP) degli elaborati prodotti secondo le seguenti modalità:

100% dell'importo contrattualizzato (unica rata a saldo) alla consegna ed accettazione da

parte dell'Amministrazione della documentazione oggetto dell'incarico, fatto salvo l'art. 35

comma 18 del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii.

ART. 4 - TEMPI DI ESECUZIONE E PENALI

Gli elaborati progettuali dovranno essere consegnati improrogabilmente entro e non oltre il seguente termine da ritenersi essenziale:

30 (trenta) giorni dalla formalizzazione dell'incarico.

Gli elaborati progettuali dovranno essere consegnati alla Stazione appaltante sia in originale firmati digitalmente che in copia formato .pdf. Dovranno essere consegnati i files degli elaborati anche in formato editabile (*.doc., *.xls, *.dwg o equivalenti).

L'Appaltatore si dichiara consapevole che il progetto finanziato con i fondi PNRR Missione 2 C4 Investimento 2.2 prevede il completamento degli interventi, collaudo incluso, entro il 31/03/2026 e si obbliga a tener conto di detta scadenza anche nella redazione del cronoprogramma.

Le penali dovute dall'appaltatore in caso di inadempimento degli obblighi contrattuali sono fissate per ogni giorno di ritardo nell'adempimento dei detti obblighi, salvo proroghe che potranno essere concesse dal RUP per giustificati motivi, nella misura dell'uno per mille dell'importo affidato, nei limiti di cui all'art. 113 bis co. 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., fatta, comunque, salva la facoltà per la Stazione Appaltante di richiedere il maggior danno.

Nell'ipotesi di superamento del limite sopraindicato e risultando infruttuosamente scaduto il termine previsto dall'art. 108, comma 4, D.lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., il RUP promuove l'avvio delle procedure per la risoluzione del contratto per grave ritardo, che sarà disposta dalla stazione appaltante con le modalità previste dallo stesso art.108, comma 4, D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

ART. 5 - OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

Le Parti prendono atto che il presente appalto è connesso al finanziamento PNRR (Missione

2: Rivoluzione verde e transizione ecologica; Componente 4: Tutela del territorio e della risorsa idrica; Investimento 2.2: Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni). In ragione di detto finanziamento, l'appalto soggiace a ogni disposizione impartita in attuazione del PNRR e degli artt. 44 e ss. del DL 77/2021, così come convertito con Legge 108/2021, nonché alle previsioni di cui all'art. 1 comma 139 e ss della Legge 145/2018.

In specie, relativamente all'art. 47 del DL 77/21, le Parti danno atto che per il presente affidamento:

- non si applicheranno le disposizioni di cui ai commi 2 e 3, qualora l'appaltatore non vada ad occupare un numero pari o superiore a quindici dipendenti;

- si applica la deroga ex comma 7 agli obblighi di cui al comma 4 in ragione dell'oggetto del contratto, per la quale esecuzione è adeguato e sufficiente un professionista abilitato e con esperienza professionale e non necessita l'acquisizione di ulteriori risorse;

- non si applica il comma 5, trattandosi di affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del succitato decreto.

Tutti gli elaborati e documenti, comprensivi degli elaborati grafici e descrittivi, relativi allo svolgimento del servizio affidato devono essere redatti in osservanza delle prescrizioni e dei termini di esecuzione considerati essenziali al rispetto delle tempistiche derivanti dal finanziamento (PNRR), che saranno forniti con il verbale di inizio del servizio e sottoscritti con firma digitale dall'Appaltatore.

Quest'ultimo è tenuto all'osservanza rigorosa degli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché di quanto previsto dal Capo III della L.R. n. 38/2007 e dal relativo regolamento di attuazione, approvato con DPGR n. 45/R del 07/08/2008.

ART. 6 - PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Gli elaborati, i documenti, gli atti, comunque formati e su qualunque supporto, prodotti dall'Appaltatore nell'ambito dell'affidamento del presente incarico restano nella proprietà materiale e legale del Comune di Firenze.

ART. 7 - RAPPORTI

Resta inteso che:

- a) l'attività dell'Appaltatore relativa al presente contratto non comporta alcun vincolo di subordinazione gerarchica e/o disciplinare con la Stazione appaltante;
- b) l'attività dell'Appaltatore e relativa al presente contratto non determina alcun inserimento nella struttura organizzativa della Stazione appaltante, per cui l'attività risulta espletata con ampi margini di discrezionalità ed autonomia, senza alcun obbligo di osservanza di un orario predeterminato;
- c) il Comune di Firenze rimane estraneo ai rapporti che l'Appaltatore abbia o possa stabilire con i propri collaboratori;
- d) Il Comune di Firenze non sarà responsabile per ogni eventuale danno che, a qualunque titolo, possa derivare a terzi nel corso dello svolgimento dell'attività concernente il presente contratto.

ART. 8 - REQUISITI DELL'APPALTATORE E ASSENZA DI INCOMPATIBILITÀ

Ai sensi dell'art. 24 del Codice dei contratti pubblici, l'Appaltatore dichiara di essere iscritto dal 22/01/2009 con la matricola V2416211 nell'archivio delle società di professionisti di Inarcassa (Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti).

L'Appaltatore dichiara, ai sensi del D.Lgs. 50/2016, di avere i requisiti di cui all'art.46, comma 1 e di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione previste dall'art. 80 D.Lgs. 50/2016; dichiara altresì che non sussistono in atto situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi e che non sussistono in atto né saranno instaurati durante l'espletamento

dell'incarico, rapporti professionali con terzi comunque controinteressati del Comune di Firenze nella specifica materia oggetto dell'incarico e con riferimento alla tipologia di appartenenza di questo.

Art. 9 - GARANZIE

A garanzia degli impegni assunti con il presente atto, l'Appaltatore ha costituito, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, polizza fidejussoria definitiva n. ~~777/2022~~ pari ad Euro 4.572,81 emessa in data 17/05/2022 da ZURICH INSURANCE PLC. Tale cauzione verrà svincolata ai sensi della normativa vigente.

Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'Appaltatore, la Stazione appaltante avrà diritto di avvalersi di propria autorità della suddetta cauzione.

L'Appaltatore dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli sarà prefissato, qualora il Comune di Firenze abbia dovuto, durante l'esecuzione del contratto, avvalersi in tutto o in parte di essa.

Si dà atto, inoltre, che l'Appaltatore ha trasmesso in copia la Polizza Assicurativa per responsabilità civile professionale verso terzi per la copertura dei rischi derivanti dall'esecuzione del servizio, nonché per i rischi derivanti da errori o omissioni nello svolgimento dell'attività di progettazione che possano determinare a carico della Stazione Appaltante diverse e nuove spese di progettazione e/o maggiori costi di esecuzione, rilasciata dalla Compagnia di Assicurazioni ~~Assicurazioni S.p.A.~~ numero polizza ~~777/2022~~ 001 con massimale per sinistro pari ad Euro 2.500.000,00 depositata in copia in atti, con obbligo di mantenerla efficace fino alla data di rilascio del certificato di collaudo delle opere e comunque per tutta la durata dell'incarico.

ART. 10 - DIVIETO DI SUBAPPALTO E DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

È vietato il subappalto ed è vietata la cessione del presente contratto.

L'Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente alla Stazione appaltante ogni

modificazione intervenuta negli assetti proprietari e negli organismi tecnico-amministrativi.

ART. 11 - TRACCIABILITÀ E MODALITÀ DI RISCOSSIONE DEL CORRISPETTIVO

Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136 del 13/08/2010, l'Appaltatore si obbliga ad ottemperare a quanto previsto dalla legge.

Il Codice CIG riferito all'intervento è: 91806743DA.

In particolare l'Appaltatore ha provveduto a comunicare al Comune di Firenze gli estremi del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche, nonché ad individuare le persone delegate a operare su di esso con dichiarazione acquisita al protocollo del 19/05/2022 n. 171479.

Lo stesso obbligo viene assunto in relazione agli eventuali sub-contratti relativi ai servizi di cui trattasi; in tal senso l'affidatario si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante ed alla Prefettura/Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Firenze dell'inadempimento della propria controparte (eventuale subcontraente) degli obblighi della tracciabilità finanziaria.

Pertanto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del D.M. 145/2000 e dell'art. 3 della L. n. 136/2010, i pagamenti verranno effettuati mediante bonifico bancario sul/i conto/i corrente/i dedicato/i. Nel caso in cui l'Appaltatore effettui, in conseguenza del presente atto, transazioni senza avvalersi dei conti correnti dedicati, il presente contratto si risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis della L. 136/2010.

L'Appaltatore dovrà emettere le fatture ~~in formato elettronico~~ secondo le disposizioni legislative vigenti, indicando il relativo Codice Ufficio IPA n. 8Q2DO4.

Nelle fatture dovranno essere riportati CIG, CUP e i riferimenti alla relativa Missione, Componente e Investimento.

ART. 12 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE NEI CONFRONTI DEI PROPRI

LAVORATORI DIPENDENTI

L'Appaltatore è obbligato ad osservare integralmente nei confronti dei propri lavoratori

dipendenti il trattamento economico e normativo stabilito nei contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e la zona nella quale si svolgono i lavori costituenti oggetto del presente contratto.

L'Appaltatore dovrà altresì osservare tutte le norme e le prescrizioni previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione, contribuzione, assicurazione, infortuni ed assistenza dei lavoratori.

ART. 13 - OBBLIGHI DEL CODICE COMPORTAMENTO

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e dell'art. 2 del Codice di comportamento del Comune di Firenze, l'Appaltatore e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati Codici, per quanto compatibili. Codici che si richiamano integralmente al presente contratto e che sono reperibili dal sito internet del Comune, nella sezione: "Home > Amministrazione trasparente > Disposizioni generali > Atti generali > Codice disciplinare e codice di condotta > Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (approvato con D.P.R. 62/2013) e Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Firenze". L'Appaltatore si impegna ad adeguare la propria condotta alle disposizioni del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Firenze e a non assumere iniziative in contrasto con il medesimo, consapevole che la violazione delle suddette norme costituisce inadempimento contrattuale e come tale valutabile dal Dirigente al fine della risoluzione del contratto, in base alla gravità della violazione.

Art. 14 – MODIFICA DEL CONTRATTO

Nel corso del rapporto contrattuale, il Comune di Firenze ha facoltà di ridurre o aumentare le attività di cui al presente appalto contratto. Le modifiche del contratto, nonché le varianti,

dovranno essere autorizzate dal R.U.P. in base all'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

L'Appaltatore ha l'obbligo di accettare, alle condizioni tutte del medesimo rapporto contrattuale, comprese quelle economiche, a fronte di un aumento o diminuzione dell'oggetto della prestazione, un aumento o una diminuzione dell'importo stabilito fino alla concorrenza di un quinto (1/5) del valore iniziale dello stesso.

Nel caso in cui, invece, si ecceda il quinto d'obbligo, l'Appaltatore potrà chiedere la rinegoziazione delle condizioni contrattuali e, in caso di esito negativo, le parti faranno valere la risoluzione del contratto.

L'Appaltatore non potrà per nessuna ragione sospendere o rallentare il servizio, salvo il caso previsto nell'art. 1460 c.c.

ART. 15 – RECESSO DAL CONTRATTO

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento per motivate ragioni di interesse pubblico previo pagamento delle prestazioni effettuate oltre al decimo dell'importo della prestazione non eseguita. Nei casi previsti dalla legge o qualora il RUP dovesse riscontrare gravi inadempimenti, gravi irregolarità o grave ritardo si procederà alla risoluzione del rapporto contrattuale previa messa in mora con diffida ad adempiere entro un termine non inferiore a 15 giorni.

ART. 16 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La Stazione Appaltante si riserva altresì la facoltà di risolvere il presente atto, ai sensi dell'art. 108 del Codice in tutti i casi e con gli effetti ivi previsti, compreso il caso di accertamento del difetto di possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii. con l'incameramento della cauzione definitiva. In ogni ipotesi non sarà riconosciuto all'appaltatore nessun altro compenso o indennità di sorta con l'esclusione di quanto dovuto per le prestazioni già regolarmente assolte al momento della risoluzione del contratto, fatta salva l'applicazione delle penali ed impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali

ulteriori danni patiti dalla Stazione Appaltante in conseguenza dell'inadempimento.

ART. 17 - NORME DI RIFERIMENTO

Oltre a quanto specificamente stabilito, si fa espresso riferimento al D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., alle linee guida emanate dall'A.N.A.C. in attuazione delle disposizioni di cui al citato decreto, al Regolamento approvato con D.P.R. 207/2010 ss.mm.ii. (di seguito anche "Regolamento"), per le parti ancora in vigore, ed a tutte le leggi statali e regionali, relativi regolamenti, dalle istruzioni vigenti, inerenti e conseguenti l'oggetto del presente appalto, che l'Appaltatore, con la firma del contratto, dichiara di conoscere integralmente impegnandosi all'osservanza delle stesse.

Si fa, altresì, rinvio al Regolamento per l'attività contrattuale del Comune di Firenze e, in generale, alle vigenti disposizioni in materia di contratti pubblici.

ART. 18 – RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'Appaltatore dovrà mantenere riservata e non dovrà divulgare a terzi, ovvero impiegare in modo diverso da quello occorrente per realizzare l'oggetto dell'incarico, qualsiasi informazione relativa al progetto che non fosse resa nota direttamente o indirettamente dalla Stazione Appaltante o che derivasse dall'esecuzione delle opere progettate.

Le Parti dichiarano di aver preso visione dell'informativa relativa alla raccolta dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e del Regolamento UE 2016/679 - GDPR - "Regolamento generale sulla protezione dei dati" pubblicati all'indirizzo del Comune di Firenze nella pagina Home al link "privacy" (<https://www.comune.fi.it/pagina/privacy>) e autorizzano, con l'apposizione della firma in calce al presente contratto, il Comune di Firenze, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, all'utilizzo dei dati personali.

L'Appaltatore dichiara di essere consapevole, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati e del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che:

- il Comune di Firenze è titolare del trattamento e il responsabile del trattamento è il Direttore

della Direzione Servizi Tecnici;

- che i dati personali sono raccolti e trattati dagli incaricati del trattamento, appositamente

individuati dal Responsabile del trattamento ai fini del presente procedimento amministrativo;

- che i dati saranno raccolti con una banca dati anche informatizzata;

- che la comunicazione o diffusione dei suddetti dati ad altri Enti pubblici o soggetti privati

sarà effettuata esclusivamente nei casi e per le informazioni previste dalla normativa vigente;

- che all'interessato sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 15 del GDPR e che tali diritti

potranno essere fatti valere nei confronti del Comune di Firenze.

L'appaltatore si impegna ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e

riservatezza e a farle osservare ai propri dipendenti e collaboratori che, opportunamente

istruiti, saranno autorizzati al trattamento dei dati personali.

ART. 19 - ELEZIONE DI DOMICILIO

L'appaltatore, nell'accettare il servizio come sopra descritto, elegge il proprio domicilio, per

la durata del presente appalto, presso la sede della Stazione appaltante.

Le Parti concordano che le comunicazioni nei confronti dell'appaltatore avverranno in via

ordinaria all'indirizzo da esso indicato in sede di procedura S.T.A.R.T. (sede legale/indirizzo

PEC), come riportato nel presente contratto.

Eventuali modifiche dell'indirizzo di posta elettronica certificata o problemi temporanei

nell'utilizzo di tale forma di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate

all'indirizzo pec: direzione.servizitecnici@pec.comune.fi.it.

Diversamente, la Stazione appaltante declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato

recapito delle comunicazioni.

ART. 20 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

È esclusa la clausola arbitrale.

Per la definizione delle controversie è competente il giudice del Foro di Firenze, non potendosi applicare l'art. 25 del c.p.c., trattandosi di appalto con Amministrazione diversa dallo Stato.

ART. 21 - SPESE DEL CONTRATTO

Le spese, imposte e tasse di ogni natura discendenti dal presente contratto sono a carico dell'Appaltatore, che se le assume. L'imposta di bollo è assolta con il deposito dei relativi contrassegni telematici.

Il presente contratto, avendo ad oggetto prestazioni soggette ad IVA, sarà registrato solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D.P.R. 131/1986 e art. 1 lettera b della Tariffa Parte II allegata al medesimo decreto.

Il presente contratto è redatto mediante strumenti informatici, come previsto all'art. 32, comma 14, del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. su 18 (diciotto) pagine a video, viene dalle Parti contraenti approvato e sottoscritto con modalità elettronica consistente nell'apposizione di firma digitale ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. s) del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) D.Lgs. n. 82/2005, previo accertamento della validità del certificato di firma utilizzato dalle parti ed in conformità al disposto dell'art. 1, comma 1, lettera f) del suddetto Codice, e si perfeziona al momento della ricezione tramite PEC da parte della Stazione Appaltante, il cui legale rappresentante pro tempore firmerà per primo il presente contratto, dello stesso debitamente sottoscritto dal legale rappresentante pro tempore dell'Appaltatore.

Firenze, data delle sottoscrizioni digitali

Per il Comune di Firenze - Il Dirigente – Alessandro Dreoni (f.to digitalmente)

Per STP INGEGNO SOCIETÀ SEMPLICE PROFESSIONALE DI INGEGNERIA DEGLI INGEGNERI MARTELLI PIERO, CARLI LORENZO E GALOPPI FILIPPO – Piero Martelli (f.to digitalmente)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del codice civile vengono espressamente e

specificamente approvate le seguenti condizioni del presente contratto: artt. 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8;

9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 18; 19; 20.

Firenze, data delle sottoscrizioni digitali

Per il Comune di Firenze - Il Dirigente – Alessandro Dreoni (f.to digitalmente)



Stampa elettronica
Data: 17/06/2022 09:35:58
IP: 10.10.10.10

Per STP INGEGNO SOCIETÀ SEMPLICE PROFESSIONALE DI INGEGNERIA DEGLI

INGEGNERI MARTELLI PIERO, CARLI LORENZO E GALOPPI FILIPPO – Piero

Martelli (f.to digitalmente)



martelli-piero
Ordine degli
Ingegneri
della
Provincia di
Firenze
Ingegnere

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER MARCA DA BOLLO

(modello predisposto ai sensi dell'art. 48 DPR 28.12.2000, n. 445)

inviare tramite posta elettronica certificata all'indirizzo direzione.servizitecnici@pec.comune.fi.it

Il sottoscritto **PIERO MARTELLI** nato ~~XXXXXXXXXX~~

in qualità di *(barrare la casella che interessa)*

Singolo professionista con studio in

Rappresentante legale della *(specificare ragione sociale/denominazione)*

STP INGEGNO s.s.

Avente sede in via Don Perosi 4a - Scandicci

con riferimento all'affidamento del servizio di:

progettazione esecutiva di interventi di miglioramento sismico blocco strutturale n.1 scuola primaria Don Milani in Piazza Dolci - CO: 200314 - CUP: H18C20000530004 (CIG 91806743DA)

Consapevole di quanto previsto dagli artt. 73 e 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 secondo cui le dichiarazioni mendaci, le falsità in atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia, sotto la propria responsabilità,

DICHIARA

- che l'imposta di bollo pari ad € 80,00 è assolta, ai fini del perfezionamento dell'affidamento sopraindicato, con i seguenti contrassegni:

Apporre nello spazio sottostante le **MARCHE DA BOLLO** (detenute in originale presso la sede)



- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 196/2003 e del Reg. UE 679/2016, che i dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Scandicci, 17/06/2022
(luogo, data)

Il dichiarante
(firma digitale)

